



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

Roma, 30 marzo 2026

**Oggetto:** modifica delle disposizioni in materia di pagamento delle intercettazioni

Ai Sigg. Procuratori Generali  
Presso le Corti d'Appello  
LORO SEDI

A seguito di diretta interlocuzione di questo Ufficio con il Ministero della Giustizia, riteniamo doveroso ed importante informare le SS.LL., con preghiera di massima e tempestiva diffusione tra gli uffici territoriali, della delicata evoluzione relativa al profilo del pagamento delle prestazioni fornite agli uffici di Procura per l'attività di intercettazione.

Come molti di voi già sapranno, infatti, la Commissione europea ha instaurato un giudizio davanti alla Corte di Giustizia alla quale ha chiesto di:

*“1) dichiarare che:*

*“- avendo interpretato e applicato l'art. 168-bis, comma 1, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 in modo tale che la prestazione dietro corrispettivo del servizio di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali non è considerata come una transazione commerciale ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e*

*- non avendo assicurato dal 2018 al 2023 che le sue pubbliche amministrazioni rispettassero effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE per il pagamento del corrispettivo dei servizi di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni della direttiva;*

*2) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali”.*

Si allega sub 1) il ricorso della Commissione europea. 05/06/2024 nella causa C-394/24 (non ancora decisa).

Con il primo motivo del proprio ricorso, la Commissione ritiene che l'interpretazione e applicazione dell'articolo 168-bis, comma 1, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 nel senso di escludere il servizio di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali dietro corrispettivo dalla nozione di «transazione commerciale» ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE è incompatibile con gli obblighi derivanti per l'Italia da tale ultima disposizione. Secondo la Commissione, questa è la conseguenza di una interpretazione letterale, contestuale e teleologica della disposizione in questione.

Con il secondo motivo del ricorso, la Commissione considera che i tempi medi di pagamento dei servizi di noleggio dietro corrispettivo di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali osservati dalle Autorità italiane dal 2018 al 2023 eccedono il termine di trenta giorni previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Conseguentemente, secondo la Commissione, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi derivanti da tale disposizione.

Il ricorso illustra la fase precedente, relativa alla procedura di infrazione 2021/4037, rappresentando (pag. 15) che, prima della sua presentazione, *“l'8 febbraio 2024, le Autorità italiane informavano la Commissione di un avvenuto rinvio pregiudiziale in cui la Corte di cassazione con ordinanza 3181/2024 aveva sollevato alcune questioni relative alla compatibilità della disciplina italiana sul pagamento dei servizi di noleggio di apparecchiature per attività d'intercettazione con le disposizioni della direttiva e con il diritto dell'Unione più in generale (allegato A.11). Con un'ulteriore comunicazione del 1° marzo 2024, le dette Autorità indicavano l'avvenuto rinvio pregiudiziale in un'altra causa pressoché identica (allegato A.12)”*.

A fronte della procedura di infrazione e del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte di cassazione (v. all. n. 2), il Ministero si è adoperato, innanzitutto, per sollecitare l'eliminazione degli arretrati di tutti i pregressi pagamenti da parte degli Uffici territoriali: ed, a quanto risulta, tale obiettivo è stato conseguito.

L'ulteriore passaggio per evitare una (assai problematica, per quel che si dirà) pronuncia di condanna dello Stato italiano sarà un preannunciato intervento normativo, volto verosimilmente a sostituire l'attuale formula 'elastica' della tempistica dei pagamenti (“senza ritardo”: art. 168-bis. d.P.R. n. 115 del 2002) con un termine ben definito per il *“pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime”*. Tale procedimentalizzazione del pagamento (con la ragionevole previsione che il beneficiario emetta fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero e che il pagamento sia eseguito entro un termine dalla ricezione della fattura)

appare indispensabile per 'persuadere' l'organismo europeo che, per il futuro, non vi potranno essere situazioni di rischio simili a quelle che hanno determinato l'insorgere del problema.


Non sfuggirà, infatti, alle SS.VV. che una condanna dello Stato italiano in materia risulterebbe di gravissimo nocumento per la funzionalità dei servizi di intercettazione, con scenari davvero allarmanti qualora fosse dichiarata l'incompatibilità della disciplina italiana sul pagamento dei servizi di noleggio di apparecchiature per attività d'intercettazione con il diritto dell'Unione.

In attesa della preannunciata ed opportuna modifica normativa nel senso sopra indicato, urge pertanto sensibilizzare gli uffici territoriali alla piena osservanza del criterio attualmente vigente dell'obbligo di pagamento senza ritardo delle prestazioni in oggetto.

Con vivo ringraziamento.

**L'Avvocato generale**

Pasquale Fimiani



**Il Procuratore generale**

Pietro Gaeta

